

Garanzia generale

1)

si impegna come fideiussore solidale nei confronti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini fino a un importo pari a

Fr. _____ in tutte lettere _____ franchi

per tutti i debiti del debitore principale

2)

derivanti dall'obbligazione doganale (art. 68 e 76-80 della legge del 18 marzo sulle dogane [LD; RS 631.0], art. 197 segg. dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane [RS 631.01] e art. 56 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto [RS 641.20]) nonché per eventuali crediti esigibili dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini a seguito di infrazioni doganali e inosservanze di prescrizioni d'ordine oppure violazione di disposti di natura non doganale alla cui applicazione coopera l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

Se il debitore principale paga all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini i correnti debiti mediante procedura accentrata di conteggio dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (PCD)³⁾, il fideiussore si dichiara d'accordo con questo modo di procedere.

La presente garanzia vale anche per i debiti relativi alla fideiussione precedente.

Luogo e data

Il fideiussore

Dichiarazione del debitore principale

Il sottoscritto debitore principale prende atto che gli eventuali pegni doganali sono consegnati al fideiussore dopo il pagamento di tutti i crediti doganali garantiti (art. 78 cpv. 1 e 2 LD).

Luogo e data

Il debitore principale

1) Nome o ditta del fideiussore

2) Nome o ditta del debitore principale

3) Inoltro della fattura da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini al debitore principale con l'invito a versare l'importo del credito direttamente alla Direzione generale delle dogane al più tardi il giorno feriale successivo. Il credito doganale è considerato pagato solo dopo il versamento all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini dei relativi importi.

Estratto dalla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0)

Art. 68 Definizione

L'obbligazione doganale è l'impegno di pagare i tributi doganali stabiliti dall'Amministrazione delle dogane.

Art. 76

¹ Se un credito doganale sorge solo condizionatamente oppure se l'Amministrazione delle dogane accorda agevolazioni di pagamento, il debitore doganale deve garantire il credito doganale mediante deposito in contanti, deposito di titoli sicuri e negoziabili o mediante fideiussione doganale.

Art. 77 Contenuto e forma

¹ Con la fideiussione doganale solidale possono essere garantiti:

- a. un determinato credito doganale (garanzia singola); oppure
- b. tutti i crediti doganali nei confronti del debitore doganale (garanzia generale).

² La fideiussione dev'essere compilata su modulo ufficiale; deve esservi indicato in particolare l'importo massimo garantito.

Art. 78 Diritti e doveri del fideiussore

¹ Se il fideiussore paga il credito doganale, l'Amministrazione delle dogane gli rilascia a richiesta un'attestazione che gli permette di esercitare il diritto di regresso contro il debitore doganale e di chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione.

² Le merci che sono all'origine del credito doganale garantito e che sono sottoposte alla custodia dell'Amministrazione delle dogane sono consegnate al fideiussore contro pagamento del credito.

³ Riguardo al credito doganale, il fideiussore non può far valere eccezioni che non siano quelle del debitore doganale. I titoli esecutivi nei confronti di quest'ultimo hanno effetto anche contro il fideiussore.

Art. 79 Estinzione della fideiussione

¹ La responsabilità del fideiussore cessa contemporaneamente a quella del debitore doganale.

² La garanzia generale può essere disdetta al più presto un anno dopo la sua costituzione. In tal caso la fideiussione non si estende più ai crediti doganali nei confronti del debitore doganale sorti oltre 30 giorni dopo il ricevimento della disdetta da parte dell'Amministrazione delle dogane¹.

³ L'Amministrazione delle dogane può annullare in qualsiasi momento la fideiussione.

Art. 80 Diritto applicabile

¹ Lo statuto giuridico del debitore doganale e del fideiussore nei confronti della Confederazione è disciplinato dalla presente legge.

² Per il rimanente si applica il Codice delle obbligazioni [RS 220].

Estratto dall'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01)

Art. 197 Garanzia generale e garanzia singola

¹ Quale fideiussore generale o fideiussore singolo può essere riconosciuta:

- a. una banca con sede in Svizzera, sottoposta alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [FINMA]; o
- b. un'assicurazione con sede in Svizzera, sottoposta alla vigilanza della Confederazione.

² L'Amministrazione delle dogane può riconoscere quale fideiussore singolo una persona giuridica con sede in Svizzera o, eccezionalmente, una persona fisica con domicilio in Svizzera, che prova di essere in grado di rispondere per un singolo credito doganale.

Art. 198 Determinazione dell'importo della fideiussione

L'Amministrazione delle dogane fissa l'importo massimo garantito (somma della fideiussione).

Art. 199 Costituzione della fideiussione

¹ La fideiussione si considera giuridicamente costituita, solo se il fideiussore ha firmato il modulo ufficiale previsto per la fideiussione.

² Per le persone giuridiche, la facoltà di costituire la fideiussione è data dopo l'autorizzazione alla firma.

Art. 200 Entità della fideiussione

Il fideiussore risponde:

- a. dei tributi doganali e degli interessi;
- b. dei tributi e degli interessi previsti dai disposti doganali di natura non doganale;
- c. delle multe;
- d. degli emolumenti, dei costi procedurali e di altri costi.

Art. 202 Attestazione

Nell'attestazione è indicato l'importo pagato e il credito doganale a cui si riferisce il pagamento.

Art. 203 Fallimento del debitore doganale o del fideiussore

¹ L'Amministrazione delle dogane dichiara all'amministrazione del fallimento i crediti doganali, se:

- a. è avviata una procedura di fallimento nei confronti del debitore doganale; o
- b. è avviata una procedura di fallimento nei confronti del fideiussore ed esistono crediti doganali nei confronti di questa persona.

² Se l'Amministrazione delle dogane rinuncia alla dichiarazione di cui al capoverso 1 lettera a, essa esige dal fideiussore il pagamento completo dell'obbligazione doganale. Essa rilascia al fideiussore una corrispondente attestazione, che serve quale titolo di credito nella procedura di fallimento.

³ In caso di fallimento del debitore doganale, la fideiussione rimane valida.

Art. 205 Annuncio della garanzia generale

Se è annunciata una garanzia generale, l'Amministrazione delle dogane ne informa il debitore doganale e lo invita a prestare una nuova garanzia entro un termine dato.

¹ La responsabilità del fideiussore per i crediti fiscali dell'imposta sugli oli minerali cessa al più tardi dopo 60 giorni dal recapito della disdetta (art. 12 al. 2 de ordinanza sull'imposizione degli oli minerali)